



COMUNE DI VILLA D'ALME'

Provincia di Bergamo

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 ED INTERVENTI DOVUTI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza di **Prima** convocazione - seduta **Pubblica**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove**, del mese di **giugno**, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Preda Manuel	P	Gotti Kevin	P
Ceruti Valentina	P	Bolognini Claudio	P
Gamba Simone	P	Quarti Loretta	A
Perico Mirko	P	Piazzalunga Bruno	A
Capelli Cristina	P	Viscardi Loredana	P
Capelli Manuel	P	Rota Valentina	P
Insardà Carmen	P		
			presenti: 11
			assenti: 2

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** sig. Enrico Dott. Comazzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Manuel Preda - **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- L'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n.147, istituisce a decorrere dal 01/01/2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI);
- L'art. 1 comma 682, della legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997 il consiglio comunale determina la disciplina della TARI;
- L'art. 1, comma 683 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe tari, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- L'art. 1, comma 654 della legge n.147/2013, prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13.01.2003 n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente;
- L'art.1, comma 652 della L. n. 147/2013 prevede che il comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio del 29/novembre 2008 relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti;
- L'art. 1 comma 655 della legge n. 147/2013 secondo il quale resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33 bis del D.L. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla l. 28.02.2008 n. 31;
- L'art. 1, comma 666 della legge n. 147/2013, secondo il quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;
- L'art. 1, comma 660 della legge n. 147/2013, secondo il quale Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- L'art. 1, comma 702 della legge n. 147/2013, secondo il quale è fatta salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;
- La deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti, e ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021" confermando per quanto attiene concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al D.P.R. n.158/1999;
- L'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali , compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 , del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 , recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti

sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro i termini di cui sopra, hanno effetto al primo gennaio dell'anno di riferimento;

- L'art. 13 comma 15-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- L'art. 30, comma 5, D.L. 22 marzo 2021 n.41 cosiddetto "Decreto sostegno" che ha fissato nel 30 giugno 2021 il termine per l'approvazione delle tariffe e del regolamento Tari;
- L'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n.73 che prevede e stanziava la contribuzione statale da riconoscere alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività al fine di attenuare l'impatto finanziario del perdurare dell'emergenza Covid-19;

Rilevato che con decorrenza 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) è stata abolita ad opera dell'art. 1, comma 738, della legge di Bilancio 2020, n.160 del 27/12/2019 con la conseguente abrogazione, a norma del successivo comma 780, dell'art. 1 commi 639 e seguenti, limitatamente alle disposizioni sull'Imposta Municipale Propria (IMU) e sulla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e quindi ad eccezione delle sole norme riguardanti la Tassa sui Rifiuti (TARI) che rimangono in vigore;

Visto il "Piano Economico e Finanziario per l'anno 2021", predisposto, validato e approvato **dall'Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d'Almè** in qualità di Ente Territorialmente Competente con delibera di Consiglio n. **3 del 29/06/2021**;

Considerato che la TARI, per quanto riguarda le modalità di calcolo delle tariffe, utilizza il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n.158/1999;

Premesso che il Comune di Villa d'Almè con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 19/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

Visto il vigente regolamento TARI approvato con delibera del Consiglio comunale n. 24 del 29/06/2021;

Dato atto che i DPCM emanati a dicembre 2020 e gennaio 2021 hanno prorogato nel 2021 l'obbligo di chiusura di diverse attività o la limitazione allo svolgimento delle stesse in base alle zone individuate periodicamente;

Visti i decreti e le ordinanze regionali emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria causata dal Covid-19, che hanno disposto la chiusura di determinate attività per periodi di tempo variabili in relazione alla tipologia dell'attività stessa;

Tali interventi hanno limitato o bloccato completamente l'attività lavorativa di diverse utenze non domestiche che pertanto hanno ridotto la produzione di rifiuti e i conferimenti al servizio di raccolta;

Considerato che è volontà di questo Ente prevedere agevolazioni a carico del bilancio comunale in merito alla Tari 2021 in favore delle attività economiche oggetto di chiusura obbligatoria o di restrizioni nell'esercizio dell'attività dovute al Covid-19, avvalendosi di quanto previsto dal comma 660, dell'art. 1, della legge 27 /12/2013 n 147, che prevede che "il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

Procedendo in tal senso, concretamente, significa che la copertura è assicurata per mezzo sia del contributo statale ex art. 6 D.L. 73/2021 (Sostegni bis) sia dall' avanzo vincolato alimentato dalla quota di risorse - di cui all'art.106 del D.L. 34/2020 come integrato come le risorse di cui all'art. 39, comma, 1 del D.L.104/2020 - non applicate al bilancio 2020;

Dato atto che come confermato da Ifel, i criteri di individuazione delle agevolazioni, così come la modifica delle scadenze, possono essere riportati nella deliberazione di approvazione delle Tariffe tari senza la necessità di inserirli nel regolamento comunale, stante la situazione straordinaria e di durata temporanea;

Dato atto che le agevolazioni atipiche tariffarie individuate verranno applicate per direttamente "d'ufficio" in fase di bollettazione Tari 2021;

Di applicare alle seguenti attività economiche attive (o che si sono attivate) nel periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 le seguenti percentuali di riduzione annua a tutte le componenti la tariffa (parte fissa e variabile), trattandosi di una riduzione assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza quindi gravame sulle altre utenze del servizio, come indicato nel seguente elenco:

- Alberghi con ristorazione 60%
- Cinematografi e teatri 60%
- Parrucchieri/e 40%
- Estetisti/e 50%
- Bar, caffè, pasticcerie 60%
- Impianti sportivi 60%
- Bomboniere, calzature 20%
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 60%

Dato atto che il valore in termini di ricaduta finanziaria del sistema di agevolazioni tariffarie così individuato, rivestente carattere "straordinario", ammonta a stimati euro 36.981,00, essendo soggetto a conguaglio a fine anno;

Dato atto che importo verrà trasferito, previa richiesta, all'Unione dei comuni lombarda Almè e Villa d'Almè, quale soggetto gestore dell'intero ciclo dei rifiuti urbani ivi compreso l'accertamento e la riscossione;

Ritenuto quindi, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente, di procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 e delle agevolazioni sopra esposte;

Visto l'art. 1, comma 683, della legge n.147/2013 che demanda al consiglio comunale la competenza a deliberare le tariffe della tassa;

Visto il parere del revisore dei conti depositato agli atti del servizio tributi;

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi-TARI in ordine alla sola regolarità tecnica, ed il parere del responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Viscardi e Rota) e astenuti n. 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA:

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di approvare le tariffe **TARI 2021** secondo l'allegato prospetto tariffario della TARI relativo distintamente alle utenze domestiche e non domestiche, valevole per il 2021, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire le date **scadenza** della TARI nel **31 agosto 2021** e **01 marzo 2022**;
4. di applicare alle seguenti attività economiche attive (o che si sono attivate) nel periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 le seguenti percentuali di riduzione annua a tutte le componenti la tariffa (parte fissa e variabile) trattandosi di una riduzione assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza quindi gravame sulle altre utenze del servizio come indicato nel seguente elenco:
 - Alberghi con ristorazione 60%
 - Cinematografi e teatri 60%
 - Parrucchieri/e 40%
 - Estetisti/e 50%
 - Bar, caffè, pasticcerie 60%
 - Impianti sportivi 60%
 - Bomboniere, calzature 20%
 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 60%;
5. di dare atto che il sistema di agevolazioni tariffarie individuato, riveste carattere "straordinario" e che l'inerente valore in termini di ricaduta finanziaria ammonta a stimati € 36.981,00, soggetti a conguaglio di fine anno, tale valore viene finanziato con risorse di bilancio extra PEF e, nello specifico, con destinazione sia del contributo statale ex art. 6 D.L. 73/2021 (Sostegni bis) sia dell' avanzo vincolato alimentato dalla quota di risorse - di cui all'art.106 del D.L. 34/2020 come integrato come le risorse di cui all'art. 39, comma, 1 del D.L.104/2020 - non applicate al bilancio 2020; detto importo verrà trasferito, previa richiesta, all'Unione dei comuni lombarda Almè e Villa d'Almè, quale soggetto gestore dell'intero ciclo dei rifiuti urbani ivi compreso l'accertamento e la riscossione;
6. di applicare per il 2021 il tributo vigente per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
7. Di garantire la più ampia diffusione alla deliberazione di approvazione della presente proposta mediate avvisi pubblici e/o news sul sito istituzionale dell'Ente;
8. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo.

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ:

Con separata votazione [favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Viscardi e Rota) e astenuti n. 0], espressa per alzata di mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze operative.

=====

PARERE DI REG. TECNICA PERSONALE

Il/a sottoscritto/a **dott.ssa Elena Pesenti, Responsabile del Servizio Affari economici del personale** esprime **parere Favorevole** in ordine alla **REG. TECNICA PERSONALE** della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Addì, 21-06-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI ECONOMICI DEL PERSONALE
(F.to dott.ssa Elena Pesenti)**

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il/a sottoscritto/a **rag. Maria Chiara Pinton, Responsabile del Servizio Finanziario** esprime **parere Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Addì, 21-06-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to rag. Maria Chiara Pinton)**

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente
F.to Manuel Preda**

**II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Dott. Comazzi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la deliberazione in oggetto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, fino al **20-07-2021**, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Villa d'Almè, **05-07-2021**

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva in data **15-07-2021**:

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Villa d'Almè, **16-07-2021**

**II SEGRETARIO COMUNALE
Enrico Dott. Comazzi**
